

cosa; dunque nello stato di natura non può essere conferito diritto di forte. E però tutto ciò che succede nella cessione d'un diritto nello stato di natura, consiste nell'acquisto della ragione a non poter essere contrariato (1), e impedito nell'esercizio libero di quel tal naturale diritto (a).

(a) Ubi supra.

Il diritto di ciascuno sopra tutte le cose nel supposto dell'Obbes è una chimera.

(b) Lib. II. c. 11. §. 7.

§. III. Ma come altrove (b) abbiamo mostrato, lo stato di guerra supposto da Obbes un naturale stato agli uomini non essendo, che anzi destinati sono per loro condizione originaria a vivere in pace, e società gli uni con gli altri; così non è sostenibile la conseguenza, che lo stesso Obbes trae da un tale principio; vale a dire il preteso diritto d'ognuno sopra tutte le cose, in una maniera almeno, che abbia qualche effetto rapporto altrui. Poichè ogni poter naturale di far una cosa non è già un jus, o sia diritto propriamente così chiamato, ma unicamente quello, che un certo morale effetto relativamente ai nostri simili contiene (2). Qualor un uomo si serve P. E. delle bestie, o d'altre inanimate cose, quest'uomo non fa, che esercitare un poter fisico sopra le stesse, a considerarle un tal uso rapporto alle medesime bestie, o inanimate cose, senza alcun rapporto agli altri uomini (3). Ma tosto che gli altri uomini entrano nella obbligazione di

(1) *Quicumque igitur jus acquirit in statu hominum naturali, id agit tantum, ut secure & sine iusta molestia jure suo primævo frui possit: exempli causa, si quis fundum suum alteri vel venum, vel dono dederit, sibi soli jus in eum fundum, non aliis item admittit.* Obbes. de cive Cap. III. Laonde nella indipendenza dello stato di natura, chiunque acquista un qualche diritto, altro non fa, ch'essere posto in istato di godere sicuramente, senza che alcuno impedire lo possa, o inquietare, dell'originario diritto, ch'egli tiene dalla natura medesima. P. E. se nello stato di natura tal uno vende, o dona un fondo, si spoglia egli del diritto, che aveva su quel tal fondo in favore di quegli che lo compera, o lo riceve in puro dono; dichiarando che d'allora in poi non lo vuole impedir di goderne; ma senza pregiudizio però del diritto, che tutti gli altri hanno naturalmente sopra lo stesso fondo.

(2) Il Cavallo della favola P. E. aveva un poter naturale di pascere nel prato, in cui si ritrovava; il cervo un pari potere aveva: nulla ostante nè l'uno, nè l'altro era investito d'alcun diritto propriamente così detto. Perciocchè un tal potere comune ad ambidue non imponeva alcuna obbligazione nè all'uno, nè all'altro.

(3) La ragione è, 1. perciocchè le cose inanimate, e gli animali di ragione privi, non sono in alcuna obbligazione di supplire ai nostri bisogni; e 2. poi a motivo, che l'eguaglianza naturale degli uomini non permette, che un solo tra loro s'appropri legittimamente l'uso d'alcuna creatura a esclusione di tutti gli altri; se almeno un tal diritto non ha conseguito in forza del loro consenso espresso, o tacito. Il Barbeirac pretende, che il Puffendorf ragioni qui sopra un falso supposto; lo che dice di mostrare nel Lib. IV. Cap. IV. e che tutto quello si può sostenere si è, che avanti lo stabilimento della proprietà dei beni, niuno aveva diritto d'escluder gli altri per sempre dell'uso d'una cosa; e che quando più non se ne serviva, essa ritornava al primo occupante, come desso a un tal titolo se n'era servito. Ma noi mostreremo al luogo suddetto, che il Barbeirac è alla parte del torto, siccome anche il Loke, che è stato sua guida in tale sistema; mentre senza una qualche convenzione o tacita, o presunta almeno, non è concepibile l'introduzione d'un vero diritto di proprietà esclusivo d'ogni altro, che pretendere, e attentar vi volesse. Vedi loco citato Cap. IV. in notis, che per d'isteso tutto ciò si prova, e dimostra.